



## COMUNE DI CASTROVILLARI

### REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Adottato ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010,n. 78,  
convertito con legge n. 122 del 30/07/2010

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 30 Novembre 2011*

## I N D I C E

### **TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

<b>ART. 1</b>	<b>Istituzione e finalità del Consiglio Tributario</b>	<b>Pag.</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2</b>	<b>Compiti del consiglio tributario</b>	“	<b>3</b>
<b>ART. 3</b>	<b>collaborazione con l'Agenzia del Territorio</b>	“	<b>3</b>

### **TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

<b>ART. 4</b>	<b>Componenti e criteri di nomina</b>	“	<b>4</b>
<b>ART. 5</b>	<b>Requisiti ed incompatibilità</b>	“	<b>4</b>
<b>ART. 6</b>	<b>Durata del Consiglio Tributario e sua strutturazione interna</b>	“	<b>5</b>
<b>ART. 7</b>	<b>Nomina del Presidente e del Segretario</b>	“	<b>5</b>

### **TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

<b>ART. 8</b>	<b>Sedute</b>	“	<b>5</b>
<b>ART. 9</b>	<b>Convocazione e validità delle sedute</b>	“	<b>5</b>
<b>ART. 10</b>	<b>Rapporti con l'Amministrazione comunale</b>	“	<b>6</b>
<b>ART. 11</b>	<b>Termini</b>	“	<b>6</b>
<b>ART. 12</b>	<b>Doveri dei consiglieri</b>	“	<b>6</b>
<b>ART. 13</b>	<b>Trattamento economico</b>	“	<b>6</b>
<b>ART. 14</b>	<b>Modifiche al regolamento</b>	“	<b>6</b>
<b>ART. 15</b>	<b>Norma transitoria</b>	“	<b>7</b>
<b>ART. 16</b>	<b>Entrata in vigore del regolamento</b>	“	<b>7</b>

## **TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### **ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA' DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

1. Il Comune di Castrovilli, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina la partecipazione del Comune all'attività di accertamento tributario e contributivo delle entrate erariali, istituisce il Consiglio Tributario, anche quale organo consultivo della Giunta Comunale.
2. Il Consiglio Tributario supporta la Giunta Comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con lo scopo di combattere l'evasione fiscale.

### **ART. 2 COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

1. Il Consiglio Tributario provvede annualmente ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 44 D.P.R. n. 600/1973 e dal 2° comma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.
2. Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accettare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate al Servizio Tributi del Comune che provvedere, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS.
3. Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
4. I dati, i fatti e gli elementi posti a base della determinazioni e/o dei pareri di cui al presente articolo dovranno essere forniti di ogni idonea documentazione atta a comprovarle/i.
5. Almeno una volta all'anno e, comunque, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Tributario riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta.
6. Il Consiglio Tributario esprime pareri sulle deliberazioni con le quali il Comune determina o modifica i tributi comunali ed esamina ogni altra questione in materia tributaria sottoposta dalla Giunta Comunale, anche con formulazione di osservazioni, proposte e suggerimenti.
7. Gli uffici comunali possono chiedere il supporto del Consiglio Tributario ogni qual volta lo ritengano necessario. In particolare, il Consiglio Tributario, supporta gli uffici comunali nelle attività di controllo delle autocertificazioni presentate dagli utenti dei servizi pubblici per beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

### **ART. 3 COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO**

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

## **TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### **ART. 4 COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA**

1. Il Consiglio Tributario è composto da 5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale previo avviso pubblico per le candidature, con votazione a schede segrete, scelti secondo criteri che rispettino contemporaneamente l'esigenza di assicurare una competenza nei suoi partecipanti, nonché quella di una rappresentatività della minoranza consiliare. In ogni caso, 2 dei membri del Consiglio Tributario spettano alla minoranza. Ciascun consigliere può votare due candidati.
2. Le domande dei candidati, debitamente corredate da analitici curricula vitae, sono presentate a seguito di avviso reso pubblico, con mezzi idonei, per almeno trenta giorni. Il Servizio Tributi provvede all'istruttoria delle domande presentate e le inoltra, previa valutazione in sede di Conferenza dei Capigruppo, al Consiglio Comunale per la conseguente votazione.
3. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 5, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri con la votazione a schede segrete.
4. Un Consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 12 del presente regolamento.

### **ART. 5 REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ'**

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:
  - a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
  - b) risiedere nel territorio del Comune di Castrovilli ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso;
  - c) non avere riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;
  - d) di essere almeno in possesso di diploma di scuola media superiore, nonché avere specifiche competenze tecniche, tributarie, giuridiche o amministrative, adeguate alle caratteristiche della carica ed aver maturato una esperienza almeno ultraquinquennale in campo tributario.
2. Non possono fare parte del Consiglio Tributario:
  - a) i parlamentari;
  - b) i consiglieri regionali;
  - c) i consiglieri provinciali e comunali;
  - d) i funzionari ed impiegati degli Uffici Finanziari statali al cui distretto appartiene il Comune di Castrovilli, nonché i dipendenti del Comune;
  - e) i componenti ed i segretari della commissione di cui all'art. 45 del D.P.R. 29/9/1973 n. 600 nonché i componenti delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
  - f) i magistrati in attività di servizio;
  - g) le persone che svolgono attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
  - h) le persone legate fra di loro da rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado e, in genere, le persone che non hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

3. Valgono per i componenti del Consiglio Tributario le ipotesi di sospensione previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 59, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **ART. 6**

#### **DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA**

1. I consiglieri tributari, compresi quelli eventualmente nominati nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 4, durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
2. Il Consiglio Tributario secondo il suo programma di lavoro ed anche in base ai suggerimenti della Giunta Comunale, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti. A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito dei gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare.
3. Le determinazioni da trasmettere al Comune saranno, però, sempre prese o ratificate dal Consiglio Tributario in seduta plenaria.

#### **ART. 7**

#### **NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO**

1. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco per l'elezione di cui all'art. 7, funge da Presidente temporaneo il consigliere più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Generale o un Funzionario da questi delegato.
2. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti, mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti, un Presidente ed un Vice Presidente.
3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario del Comune appartenente al Servizio Tributi.

### **TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

#### **ART. 8**

#### **SEDUTE**

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso chieda di esporre le sue ragioni.
2. Può, invece, presenziarvi senza voto deliberativo il Sindaco o l'Assessore competente per materia.
3. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

#### **ART. 9**

#### **CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE**

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco o dell'Assessore competente per materia o di almeno un terzo dei membri in carica.
2. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
3. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.
4. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Non è ammissibile l'astensione, salvo il verificarsi di un conflitto di interessi che ne determini l'obbligo.
7. Il voto contrario deve essere motivato, e il Consigliere dissidente ha il diritto di far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.

**ART. 10**  
**RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Consiglio Tributario potrà utilizzare i mezzi, anche informatici, offerti dal Servizio Tributi e da altri Settori del Comune ed ogni altra risorsa disponibile in grado di agevolarne l'attività senza aggravio di spese.

**ART. 11**  
**TERMINI**

1. Per consentire il rispetto del termine di cui all'articolo 2, comma 3, del presente regolamento, il Servizio Tributi informa il Presidente del Consiglio Tributario dell'avvenuta ricezione delle segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate entro cinque giorni lavorativi.
2. Il Consiglio Tributario deve trasmettere al Servizio Tributi ogni elemento ritenuto utile per la determinazione del reddito complessivo dei contribuenti, comprese eventuali proposte di aumento degli imponibili, entro e non oltre quarantacinque giorni dall'informativa di cui al precedente comma.

**ART. 12**  
**DOVERI DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri Tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. A tal fine, nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere portato o utilizzato al di fuori della sede ove viene prestata l'attività del Consiglio Tributario. La violazione del segreto d'ufficio comporta tutte le conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o di dipendenza, o, più in generale, in tutti i casi in cui sia ravvisabile un conflitto di interessi che possa, in qualunque modo, compromettere l'imparzialità e l'indipendenza del suo comportamento.
3. L'inosservanza del dovere di astensione di cui 2° comma l'invalidità delle determinazioni eventualmente adottate.

**ART.13**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Ai componenti del Consiglio Tributario verrà riconosciuta una indennità pari al 2 per cento (con un incremento del 1 per cento per il Presidente) delle somme, relative a tributi statali e sanzioni, che l'erario riscuote a titolo definitivo e che provvede a trasferire al Comune.

**ART. 14**  
**MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale il quale può sentire il parere del Consiglio Tributario.

**ART. 15**  
**NORMA TRANSITORIA**

1. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco o dall'Assessore competente per l'elezione di cui all'art.7, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e partecipa il Segretario Generale.

**ART. 16**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento delle pubblicazioni di rito previste dallo Statuto Comunale.